

Atto per scrittura privata di
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
Destinata a iscriversi nel
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE – RUNTS



L'anno duemilaventiquattro il giorno 12 del mese di giugno in Quartu Sant'Elena in Viale Europa n. 54, i Signori:

- ALBAI GIAMPIERO, nato in Cagliari il 7 ottobre 1976, residente in Quartu Sant'Elena, Via Ferrara n. 47, imprenditore, codice fiscale LBA GPR 76R07 B354Y;
- MAURI DANIELA, nata in Roma il 16 aprile 1973, residente in Cagliari, Via Dante Alighieri n. 186, codice fiscale MRA DNL 73D56 H501H, impiegata
- LAI GIANLUCA, nato in Carbonia il 5 agosto 1970, residente in Teulada, Vico Terzo Amsicora n. 13, codice fiscale LAI GLC 70M05 B745O, operaio.

Articolo 1 - Denominazione

È costituita un'associazione non riconosciuta nella forma di ente del terzo settore denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CER ZONA NORD (NO)".
Codice Fiscale 92280260925.

Articolo 2 - Sede

La sede dell'associazione è in Quartu Sant'Elena, Viale Europa n. 54.

Articolo 3 – Oggetto

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere le attività di utilità sociale analiticamente indicate nello statuto di cui al successivo art. 6.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, ma la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea adottata con il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) degli associati.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è di Euro 900 (novecento) e viene sottoscritto da ciascuno degli associati fondatori per una quota di Euro 300 (trecento).
Detta quota viene versata da ogni associato fondatore contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

Articolo 6 - Rinvio allo statuto

L'oggetto dell'associazione, i diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti per la loro ammissione, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, gli organi della medesima, il rendiconto economico-finanziario, le norme sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o di estinzione dell'associazione e le altre vicende della stessa giuridicamente rilevanti sono regolate dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 7 - Amministrazione

L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un organo di amministrazione che rimarrà in carica per un triennio.

A tale carica vengono nominati i Signori:

- ALBAI GIAMPIERO, Presidente;
- MAURI DANIELA, Consigliere;
- LAI GIANLUCA, Consigliere,

che accettano.

Articolo 8 - Esercizio

Il primo esercizio associativo si chiuderà il 31.12.2024 (trentuno dicembre duemilaventiquattro).

Articolo 9 - Regime fiscale

L'atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del decreto legislativo sopra citato.

Articolo 10 - Spese dell'atto

Le spese dell'atto sono a carico dell'associazione.

I presenti dichiarano di essere a conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) ed autorizzano espressamente al trattamento dei loro dati personali contenuti in questo atto.

Letto, firmato e sottoscritto

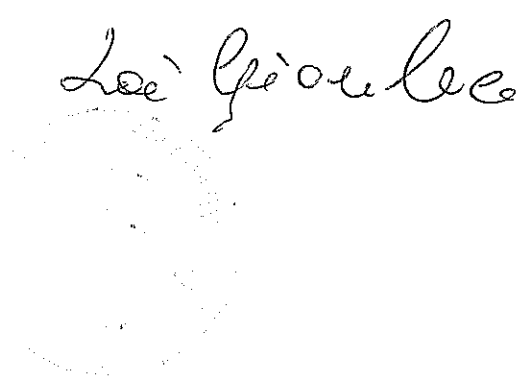
Giampiero Albai



Daniela Mauri



Gianluca Lai



STATUTO
“COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE C.E.R. ZONA NORD (NO)”

Titolo I – Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

Articolo 1 – Denominazione

È costituita un’associazione non riconosciuta da iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), senza scopo di lucro, denominata “Comunità Energetica Rinnovabile C.E.R. Zona Nord (di seguito “Associazione” o “C.E.R. Zona Nord (NO)).

Articolo 2 – Sede

La sede dell’associazione è in Quartu Sant’Elena, Viale Europa n. 54.

Articolo 3 – Oggetto

L’associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha come oggetto la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, così come previste dall’art. 42-bis del decreto legge n. 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall’art.31 del decreto legislativo n.199/2021 di attuazione della Direttiva n. 2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell’uso di energia e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

L’obiettivo dell’associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, senza realizzare profitti finanziari, promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all’interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata.

In particolare, l’associazione ha per scopo:

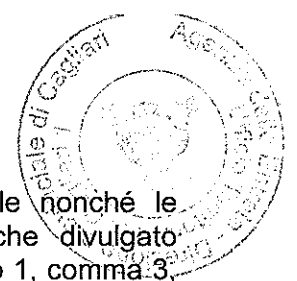
- a)** la promozione di attività mirate alla produzione, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell’autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;
- b)** l’organizzazione della condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall’associazione stessa ai sensi dell’art. 1, lett. o) dell’Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- c)** promuovere, investire e incentivare la creazione, la cura, la valorizzazione, la tutela integrale e lo sviluppo di aree boschive proprie o di terzi al fine di ridurre CO2;
- d)** avviare per proprio conto la richiesta per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa secondo le disposizioni vigenti;
- e)** stipulare accordi e convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l’utilizzo delle reti di energia e l’accesso non discriminatorio ai mercati dell’energia;
- f)** realizzare interventi atti alla riduzione delle emissioni CO2;
- g)** la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all’attività di cui ai precedenti punti.

L’associazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale degli associati ed è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dall’associazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Il recesso deve essere comunicato dal socio recedente via PEC all’associazione, e la cancellazione del socio dal libro degli associati avverrà nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione; le somme non liquidate all’associato verranno trattenute a titolo di risarcimento dall’associazione e utilizzate per gli scopi associativi.

I membri dell’associazione mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Gli associati che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e



formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

Tuttavia l'associazione potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea adottata con il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) degli associati

Titolo II – Associati

Articolo 5 – Associati

Possono divenire associati tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o enti che ai sensi di legge ne hanno la facoltà. Possono far parte dell'associazione persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. Gli associati possono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa tensione.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro zona di mercato Nord (NO) e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo di un versamento di una quota iniziale che varia da Euro 0 (zero) a Euro 80,00 (ottanta) una *tantum* per coprire i costi di funzionamento iniziali dell'associazione e di una quota associativa ulteriore che varia a seconda della scelta dello *status* di associato per contribuire ai costi di gestione, amministrativi e di partecipazione ai progetti per la forestazione, compresi tra il 5% e il 15%, dei ricavi riconosciuti dal GSE variabile a seconda della quota associativa sottoscritta in sede di adesione alla associazione come meglio specificato nel regolamento di cui al successivo art. 10.

Chiunque voglia associarsi al momento della sua Costituzione e nella fase successiva deve: - aderire mediante una richiesta effettuata tramite l'apposito sito www.comunitaenergeticherinnovabili.net compilando gli appositi campi: al termine della richiesta il sistema elabora una ricevuta di accettazione.

È facoltà dell'organo di Amministrazione rigettare la domanda entro 30 (trenta) giorni indicando le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;

- avere i requisiti di cui all'art. 42 *bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e dell'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, per essere membri della comunità energetica;

- dichiarare di accettare le norme dello statuto e del regolamento di cui al successivo art. 10.

La valutazione dell'organo di amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

L'ammissione a associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero degli associati è illimitato.

Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide entro 30 (trenta) giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione motivata entro 60 (sessanta) giorni all'interessato il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

Lei Giller [Signature]



Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento di cui al successivo art. 10;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini stabiliti dall'organo di amministrazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute e autorizzate dall'organo di amministrazione.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla delibera n. 318/2020 di ARERA.

Articolo 7 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla associazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; il recesso deve essere comunicato dal socio recedente via pec all'associazione e la cancellazione dell'associato dal libro degli associati avverrà nei 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione; le somme non liquidate all'associato verranno trattenute a titolo di risarcimento dall'associazione e utilizzate per gli scopi associativi.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'associazione, dandone comunicazione all'organo di amministrazione con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o via pec cernord@pec.it.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data della comunicazione nel rispetto del preavviso indicato e può avvenire in qualsiasi momento.

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'associazione;
- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, al regolamento o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Titolo III
Organi associativi
Articolo 8 – Organi associativi



Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'organo di Amministrazione;
- il Tesoriere;
- l'organo di Controllo o il revisore ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato.

Per la carica di Presidente, segretario e tesoriere è previsto un compenso *a forfait* di Euro 300,00 (trecento,00) all'anno, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 9 – Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

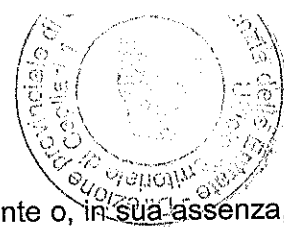
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- delibera sulle modifiche relative alla quota associativa per i futuri associati;
- delibera eventuali modifiche al regolamento sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 *bis*, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 5, lett. c) del decreto legislativo n. 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica;
- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 *bis*, del decreto legislativo n. 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione, ed eventualmente, il segretario;
- approva entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica eventuali cooptazioni nell'organo di amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Lo G. Rogni *DL*



L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano dell'organo di amministrazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso (contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere) inviato ad ogni associato tramite il sito della CER oppure tramite mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'assemblea si svolge normalmente a distanza tramite apposite piattaforme *on line* alle ore fissate dall'avviso di convocazione purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 – Organo di Amministrazione – Tesoriere

L'organo di amministrazione è composto da almeno tre membri, eletti dall'assemblea degli associati, ad eccezione del primo che è nominato nell'atto costitutivo.

L'organo di amministrazione dura in carica tre esercizi, vale a dire fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri dell'organo di amministrazione vengono eletti dall'assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli enti giuridici associati.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro dell'organo di amministrazione dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'organo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

All'Organo di amministrazione spetta di:

- predisporre entro 30 (trenta) giorni dalla data della costituzione dell'associazione il regolamento concernente profili specifici dell'organizzazione e del funzionamento della medesima;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto;
- convocare l'assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio;
- nominare al proprio interno il Presidente;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- conferire mandati e/o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti.

L'organo di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, tramite il sito della CER, oppure spedito tramite mail o mediante strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di sole 48 (quarantotto) ore.

L'organo di amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di controllo siano informati sulle materie da trattare e non vi si oppongano.

L'organo di amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione dell'organo di amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. Le riunioni dell'organo di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza.

L'organo di amministrazione può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Articolo 11 – Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'organo di amministrazione, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione; coordina le attività dell'associazione e ne è il referente; è, inoltre, consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione; firma ogni atto autorizzato dall'organo di amministrazione.



Il Presidente conferisce apposito mandato senza rappresentanza per l'incarico relativo alla gestione tecnica ed amministrativa della CER prevedendo un limite di spesa pari al 5% dei ricavi della CER.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'organo di amministrazione, riferendone tempestivamente allo stesso e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 12 – Segretario

L'organo di amministrazione può eleggere un segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile. Il segretario:

- organizza le riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
- redige i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente.

Articolo 13 – Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo di amministrazione.

Articolo 14 – Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV – Patrimonio dell'associazione

Articolo 15 – Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 17.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 16 – Risorse Economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42 *bis* del decreto legislativo n. 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42 *bis* sopra citato e del decreto ministeriale 15 settembre 2020 con il pagamento degli incentivi;
- b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati di associati o di terzi;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

La Gille *ST* *Sh*

- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo di associati o di terzi;
- g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 *bis*, comma 8, lett. b) del decreto legislativo n. 162/2019 e gli incentivi previsti dall'art. 42 *bis*, comma 9, del decreto sopra citato, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della direttiva n. 2018/2001 incassati dalla Comunità;
- h) altre entrate compatibili con le finalità associative, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto dell'associazione.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 8, sopra citato ovvero degli incentivi di cui allo stesso art. 42 *bis*, comma 9 e del decreto ministeriale 15 settembre 2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione.

Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

Articolo 17 – Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1°(primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il referente e l'organo di amministrazione devono sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dall'organo di amministrazione.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche sul sito internet dell'associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'organo di amministrazione e all'organo di controllo.

Articolo 18 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità ivi previste.

Titolo V – Scioglimento e liquidazione

Articolo 19 – Liquidazione e devoluzione del patrimonio

L'associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altre CER individuati con delibera dell'organo di amministrazione

Titolo VI Disposizioni finali

Articolo 20 – Libri dell'associazione

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri tenuti a cura dell'organo di amministrazione;

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associazione.

Articolo 21 – Rapporti con gli enti pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 22 – Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento da adottarsi.

Articolo 23 – Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge in materia.



Leo Giorle
Daniela Fawc
Piero

Direzione Provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale di Cagliari
Registrato il 19/06/2024 al n. 891
SELENTE € 200.00
Cognome e Nome SI NO